



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENOMINATA "AVVOCATI E AVVOCATI"

- art. 1 - Finalità sociali
- art. 2 - Organizzazione
- art. 3 - Soci
- art. 4 - Patrimonio
- art. 5 - Bilanci
- art. 6 - Diritto e obblighi dei soci
- art. 7 - Organi dell'associazione
- art. 8 - Assemblea dei Soci
- art. 9 - Consiglio Direttivo
- art. 10 - Presidente
- art. 11 - Segretario generale
- art. 12 - Comitato scientifico
- art. 13 - Collegio dei Probiviri
- art. 14 - Durata
- art. 15 - Rinvio

ARTICOLO 1 – FINALITA' SOCIALI

L'Associazione si propone:

- a) di valorizzare il ruolo professionale e politico che gli avvocati possono ricoprire all'interno della società per il raggiungimento del bene collettivo attraverso la tutela dei diritti umani, sociali e politici, in particolare garantendo il rispetto dei diritti dei consumatori, degli utenti e dei fruitori di qualsiasi servizio pubblico o privato;
- b) di perseguire la tutela dei diritti attraverso: gli strumenti di tutela giudiziaria o stragiudiziale, il ricorso a forme alternative (ADR) e l'utilizzazione di qualsiasi strumento di tutela sociale;
- c) di promuovere - di concerto con gli organi istituzionali politici e di categoria e le associazioni professionali - la partecipazione dei propri aderenti alle problematiche afferenti l'esercizio della funzione giurisdizionale, individuando nuove modalità di soluzione dei problemi e di interlocuzione tra le parti;
- d) di favorire il dibattito sulle tematiche della Giustizia e sul ruolo dell'avvocato in tale ambito;
- e) di incoraggiare, in un'ottica di esercizio della professione legale caratterizzata da competenze specialistiche, il confronto, la collaborazione, lo scambio di informazioni, l'individuazione di nuovi campi di intervento, la diffusione dei risultati conseguiti;
- f) di coinvolgere le istituzioni pubbliche e private alla partecipazione ad iniziative aventi carattere di solidarietà e tutela sociale;
- g) di promuovere l'organizzazione di incontri, dibattiti, convegni, seminari di formazione, pubblicazione di libri, riviste ed articoli aventi ad oggetto le finalità sopra indicate;
- h) di instaurare un fattivo e permanente confronto con il mondo accademico e della ricerca scientifica sui temi della tutela sociale e giurisdizionale dei diritti.

ARTICOLO 2 - ORGANIZZAZIONE

AVVOCATI E AVVOCATI per il conseguimento dei propri scopi sull'intero territorio nazionale, agisce anche

mediante studi legali locali.

La individuazione di tali studi, che comporta l'utilizzo dei segni distintivi della associazione, è sottoposta alla

preventiva ed insindacabile autorizzazione del Consiglio Direttivo. Con delibera del Consiglio Direttivo si potranno istituire altre sedi secondarie sia in Italia che all'Estero. Sempre con delibera dello stesso Consiglio Direttivo potrà essere trasferito l'indirizzo della sede sociale, anche presso altro Comune.

L'associazione, attraverso il Consiglio Direttivo, potrà inoltre avvalersi, qualora se ne verifichi la necessità,

del supporto organizzativo e logistico di soggetti o società esterne ai suoi organismi ai fini di una migliore riuscita delle proprie iniziative e per l'ottimizzazione delle proprie risorse economiche.

ARTICOLO 3 – SOCI

Potranno essere soci di AVVOCATI E AVVOCATI tutti gli avvocati, regolarmente iscritti all'ordine di appartenenza, che esercitano la professione legale, denominati "associati".

Per aderire ad AVVOCATI E AVVOCATI in qualità di "associati", sarà necessario avanzare domanda al Consiglio Direttivo che, ricevuta la domanda, delibererà in merito alla sua accettazione o meno entro centoventi giorni dalla sua ricezione, previa effettuazione di un colloquio. All'accettazione della richiesta di iscrizione, "l'associato" dovrà impegnarsi al rispetto delle norme del presente Statuto nonché delle eventuali ulteriori condizioni indicate dal Consiglio Direttivo quale requisito per la partecipazione alla associazione. In caso di mancata accettazione della domanda quale "associato", il Consiglio Direttivo non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.

La domanda di ammissione all'associazione deve essere accompagnata da autocertificazione sostitutiva di:

- Iscrizione all'albo degli avvocati
- Certificato di residenza
- Attestazione da cui risulti l'assenza di condanne penali da parte di qualsiasi autorità giudiziaria, di non aver in corso alcun procedimento penale o disciplinare e di non aver riportato in precedenza sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio di AVVOCATI E AVVOCATI è costituito dai contributi dei soci, dai beni acquistati con questi contributi nonché da eventuali legati e donazioni. La gestione del patrimonio è curata dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5 - BILANCI

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1^o gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 28 febbraio di ogni anno il Presidente, predisponde il rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo. Il rendiconto ed il preventivo devono

rimanere depositati presso la sede dell'Associazione, per almeno i 15 giorni precedenti alla data fissata per la riunione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci di AVVOCATI E AVVOCATI, in regola con il pagamento del contributo associativo, godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche; essi sono tenuti al pagamento di un contributo associativo annuale, nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo, e al rispetto degli impegni assunti al momento dell'ingresso dell'associazione, indicati dallo stesso Consiglio Direttivo, nonché all'osservanza delle norme del presente Statuto.

La qualità di socio si perde:

1. per sopravvenuti motivi di incompatibilità;
2. per aver commesso atti in contrasto con le finalità ed il buon nome della associazione;
3. per accertate gravi inadempienze – rispetto agli impegni assunti o a quanto previsto dal presente Statuto -o di sostanziali mutamenti nell'attività dell'associato che rendano incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza nell'associazione;
4. per morosità protratta per oltre un esercizio;
5. per recesso, da comunicarsi per iscritto, almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno sociale;
6. per la perdita dei requisiti personali e professionali in base ai quali è stata deliberata l'ammissione.

La perdita della qualità di socio è deliberata, previa audizione dell'interessato ed il parere dei probiviri, dal Consiglio Direttivo. Il socio escluso non ha diritto alla restituzione dei contributi associativi versati.

Il socio ha il diritto di utilizzare logo e simboli di AVVOCATI E AVVOCATI, regolarmente registrato e depositato, nell'esercizio quotidiano della propria attività professionale.

ARTICOLO 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi di AVVOCATI E AVVOCATI:

- A) l'Assemblea dei Soci;
- B) il Consiglio Direttivo;
- C) il Presidente e il Segretario Generale;
- D) il Collegio dei Probiviri;
- E) il Comitato scientifico.

Il componente di qualsiasi organo collegiale che non partecipa, senza giustificato motivo a più di tre riunioni

consecutive del consesso di cui fa parte viene dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza che provvede alla sua sostituzione.

Gli organi collegiali durano in carica per un triennio e le cariche di cui al comma precedente sono rinnovabili anche consecutivamente.

La rappresentanza legale dell'associazione è conferita, disgiuntamente, al Presidente e al Segretario Generale.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle quote annuali.

Ogni partecipante all'Assemblea dei Soci ha un voto e non può avere deleghe.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Segretario Generale ogni tre anni per il rinnovamento delle cariche elettive.

L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza semplice dei partecipanti.

L'Assemblea Generale straordinaria è convocata su richiesta dei due terzi dei soci per questioni di rilevante interesse associativo.

L'Assemblea Generale, ordinaria e straordinaria, viene convocata dal Segretario Generale con avviso di convocazione spedito al domicilio di tutti i soci, con lettera raccomandata, e-mail, fax o altro mezzo equivalente, o mediante affissione dell'avviso nella bacheca tenuta presso la sede per almeno 30 giorni.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente e, in caso di impedimento, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'assemblea di turno nomina il segretario dell'assemblea per la redazione del verbale.

Spetta all'assemblea:

1. fornire le indicazioni per l'attuazione degli scopi sociali;
2. eleggere ogni 3 anni due componenti del Consiglio direttivo.

L'assemblea stessa può procedere inoltre su indicazione del Consiglio alla nomina di un Presidente onorario di elevato spessore morale e professionale.

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 10 membri. Ne fanno parte di diritto, senza limitazione di durata, gli otto soci fondatori e due nominati ogni tre anni dalla assemblea dei soci.

Il primo Consiglio Direttivo è costituito dai soci fondatori e durerà in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- a) il Presidente;
- b) il Segretario Generale;
- c) il coordinatore del Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo può eleggere un tesoriere ed individuare responsabili di singole attività, progetti, incarichi anche non appartenenti al Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo:

- a. determina la politica associativa;
- b. indica le linee programmatiche dell'associazione;
- c. approva annualmente il rendiconto annuale ed il bilancio di previsione predisposto dal Presidente;
- d. apporta eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno 8 membri che deliberano con il voto favorevole di almeno 6 membri;
- e. delibera in ordine alle nuove domande di adesione all'associazione;
- f. stabilisce annualmente i contributi associativi;
- g. decide inappellabilmente senza formalità e secondo equità su eventuali esclusioni dei soci;
- h delibera in merito alla eventuale assunzione di collaboratori, assegnazione di consulenze e attività di tutela legale, decidendo i relativi compensi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno per la programmazione, la discussione e la verifica delle iniziative associative. La riunione dovrà essere convocata dal Segretario Generale almeno 10 giorni prima della relativa seduta con lettera raccomandata, e-mail, fax o altro mezzo equivalente, ovvero mediante affissione dell'avviso nella bacheca tenuta presso la sede per almeno 10 giorni. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 5 giorni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o da uno dei componenti del Consiglio indicato dal Presidente medesimo.

Nel caso in cui vengano meno nel corso del mandato uno o più membri del Consiglio Direttivo, i consiglieri mancanti potranno essere cooptati dal Consiglio stesso.

Le deliberazioni sono validamente adottate con la presenza di almeno sei membri e la maggioranza dei

presenti.

ARTICOLO 10 – Presidente

Il Presidente predisporre la relazione annuale da sottoporre unitamente al rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso, al Consiglio Direttivo.

Il Presidente, predisporre il rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso, da presentare al Consiglio Direttivo entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

ARTICOLO 11 – Segretario Generale

Il Segretario Generale:

- coordina e promuove, con l'ausilio del Consiglio Direttivo, nel quadro delle disposizioni statutarie, delle scelte dell'Assemblea dei Soci e delle indicazioni del Consiglio Direttivo;

- esercita una funzione generale di verifica unitamente al Consiglio Direttivo sulle sedi locali di AVVOCATI E AVVOCATI, sospendendo le relative attività nelle ipotesi di grave contrasto con l'indirizzo della Associazione riferendone al Consiglio Direttivo che delibera su sua proposta;

- avvia le procedure disciplinare per l'esclusione dei soci, disponendone eventualmente la sospensione temporanea.

ARTICOLO 12 COMITATO SCIENTIFICO

I membri del Comitato scientifico ed il suo Coordinatore sono eletti dal Consiglio Direttivo. Il Comitato si occupa dello studio dei diritti sanciti nello Statuto e cura i rapporti con il mondo accademico.

ARTICOLO 13- COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti, ogni triennio, dall'Assemblea dei Soci su proposta del Presidente. Il collegio dei probiviri dura in carica un triennio.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente e giudica inappellabilmente, senza formalità e secondo equità, quanto attiene all'osservanza del presente Statuto.

ARTICOLO 14 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata e il suo scioglimento può essere deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti il quale provvederà e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO 15 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al codice civile e alle disposizioni di legge in materia.